



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

Reg. Gen.
n. 101 /15

PROVVEDIMENTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL SINDACO

DETERMINA N.° 02 DEL 04.02.2015

OGGETTO: Nomina Sig. Orazio Leotta come esperto del Sindaco - Art. 14 L.R. n.7/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO

Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

Considerato che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art.41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r.41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l. r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;

Che ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominali devono essere dotati di documentata professionalità;

Che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/2008; con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:

a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli Enti Locali e delle circoscrizioni relative";

b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

e) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

Considerato che il Sindaco intende conferire un incarico fiduciario ad un esperto per l'espletamento di Comunicazione e Relazioni con il pubblico;

Che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);

Rilevato:

Che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

Che tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico; Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito al Sig. Orazio Leotta nato a Messina il 21.01.1965 e residente ad Ali Terme (ME) in C.da S. Giuseppe, Pal. G Int. 9, il quale, come risulta da apposito curriculum vitae, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

Dato atto:

Che l'apporto del Sig. Orazio Leotta nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

Che il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto;

Che l'interessato ha manifestato l'intendimento a svolgere l'incarico a titolo gratuito;

Che la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art.6, comma 7 del D.L. 7812010 convenuto nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 2112011ISS.RR.Par. dicendo che: "gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR./CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili *tout court* ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa.

Che la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della nomina (art.6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione.

•VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

•VISTO il vigente Statuto Comunale;

•VISTA la LR. n. 7/1992 e s.m.i.;

•VISTO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

• VISTO l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di conferire al Sig. Orazio Leotta, nato a Messina il 21.01.1965 e residente ad Ali Terme (ME) in C.da S. Giuseppe, Pal.g Int.9, l'incarico a tempo determinato di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività connesse alla Comunicazione e relazione con i mezzi d'informazione e di stampa.

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare e prosegue per tutta la durata del mandato del sindaco. L'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.

L'incarico si intende conferito a titolo gratuito. Resta salva la possibilità di concedere il rimborso delle spese, autorizzate preliminarmente dal Sindaco, effettivamente sostenute e documentate dall'esperto.

Di comunicare il presente provvedimento all'interessato;


Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;

Di stabilire che il Sig. Orazio Leotta per lo svolgimento dei compiti sopra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti i mezzi gli ausili di lavoro ed eventualmente gli autoveicoli dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;

Di approvare l'allegato disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui deve seguire l'incarico;

Disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio online del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area.

IL SINDACO
Giuseppe MARINO





COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

DISCIPLINARE PER INCARICO DI ESPERTO A TITOLO GRATUITO

L'anno duemilaquindici il giorno ___ del mese di Febbraio presso il Comune di Ali Terme, sono presenti:

1. Giuseppe Marino nato ad Ali Terme il 29.08.1955 ed ivi residente, in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Ali Terme, domiciliato per la carica in Ali Terme presso il Palazzo Municipale sito in Via Francesco Crispi n.289 , il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- 2 il Sig. Orazio Leotta nato a Messina il 21.01.1965 e residente ad Ali Terme (ME) in C.da S.Giuseppe, Pal.g Int.9,

Tra le parti, come sopra costituite

premesso che con determina sindacale n. 01 del 04.02.2015 è stato affidato al Sig. Orazio Leotta l'incarico di esperto, a titolo gratuito, per le materie meglio specificate nella determinazione medesima e nel presente disciplinare;

si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1 - Affidamento e oggetto dell'incarico

- a) Il Comune di Ali Terme (ME), rappresentato come sopra, affida al Sig. Orazio Leotta, sopra meglio generalizzato e che nel proseguo del presente atto sarà indicato solamente "l'esperto", che accetta, l'incarico di esperto a titolo gratuito *in materie connesse alla Comunicazione e relazioni con i mezzi d'informazione e stampa;*
- b) L'incarico, il cui oggetto è dettagliatamente specificato nella determina sindacale n. 01 del 04.02.2015 e nel presente disciplinare.

Art. 2 - Durata dell'incarico, Modifiche alla convenzione. Recesso.

- a) La validità e l'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.
- b) L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e prosegue per tutta la durata del mandato del sindaco salvo risoluzione anticipata.
- c) Il Comune di Ali Terme si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso, comunicando però all'interessato, per iscritto, la relativa motivazione.
- d) Nel caso in cui l'esperto intenda recedere dal contratto dovrà dare comunicazione scritta al Sindaco del Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni.
- e) Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art 3 - Modalità di espletamento dell'incarico. Obblighi delle parti

- a) L'esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre, ove richiesto dal Sindaco, periodiche relazioni sull'attività svolta.
- b) Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti, senza vincolo di subordinazione, lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico impiego.
- c) L'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.). E' altresì tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le Informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

- d) Per lo svolgimento dei compiti assegnati e contrattualmente convenuti con il presente atto, e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, al professionista saranno assegnati dal Comune gli strumenti, i mezzi e gli ausili di lavoro necessari per il corretto espletamento della sua attività, inoltre potrà essere concesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, preliminarmente autorizzate dal Sindaco. Egli potrà accedere presso tutti gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche d'ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari e con i responsabili del procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale.

Art 4 - Responsabilità

- a) Il professionista solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidato.
- b) Eventuali sinistri che l'esperto dovesse subire nei locali comunali per l'esercizio della sua attività rimangono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 - Compensi

Resta espressamente inteso e convenuto che tutte le attività e le funzioni che il professionista andrà a prestare in forza del presente incarico sono rese a titolo gratuito.

Art. 6 - Cause di risoluzione anticipata

Causano la risoluzione anticipata del rapporto accertate gravi inadempienze debitamente contestate dall'Amministrazione con espressa diffida ad adempiere con assegnazione di termine.

Qualora il professionista, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e rimanere libera da ogni impegno qui assunto.

Art 7 - Registrazione

La presente Convenzione sarà sottoposta alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8 - Norme finali


Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile. L'organo competente per eventuali controversie è la Camera Arbitrale c/o la C.C.I.A.A. di Messina.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso. Fatto in quattro esemplari ciascuno scritto su due pagine.

Per il Comune di Ali Terme
Il Sindaco

l'Esperto

VISTO, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
(Reg. Carmelo Carella)

Ali Terme,

4 FEB 2015

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____
al _____ Reg. N° _____

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COM.LE

Ali Terme, _____

